

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 974

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori EUFEMI, BOREA e IERVOLINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 2001

—————

Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell’impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-Artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-Artigiani volontari

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo del presente disegno di legge trae origine dalla necessità di regolare il consistente contenzioso amministrativo e giudiziario sorto sulle procedure di individuazione e inquadramento delle imprese artigiane ai fini assistenziali e previdenziali nel periodo precedente all'entrata in vigore del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.

Si ricorda che l'articolo 1 della legge 4 luglio 1959, n. 463 - la quale ha esteso l'assicurazione obbligatoria pensionistica INPS agli artigiani e ai loro familiari - rinvia, sia pure indirettamente - alla definizione propria dell'ordinamento di settore. Il suddetto articolo 1 fa riferimento infatti alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, - relativa all'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani - che a sua volta rinvia alla legge 25 luglio 1956, n. 860, già sostituita dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, «Legge-quadro per l'artigianato», e successive modificazioni e integrazioni.

In base al riferimento alla legge n. 1533 del 1956, l'assoggettamento alla forma pensionistica in esame era correlato all'inclusione dell'impresa artigiana negli appositi elenchi redatti dalla Commissione provinciale per l'artigianato (articolo 2 della legge n. 1533 del 1956), cioè dal medesimo organo preposto alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane, ex articolo 9 della legge n. 860 del 1956, poi sostituito dall'articolo 7 della legge n. 443 del 1985.

In un primo periodo, l'INPS ha seguito l'orientamento di attenersi alle decisioni delle suddette Commissioni provinciali; in tale ambito, l'Istituto si limitava a prescrivere alle proprie sedi periferiche di segnalare alle Commissioni i casi di (presunto) contra-

sto con la nozione posta dalla normativa di settore, affinché le stesse Commissioni decidessero in merito (si veda la circolare INPS n. 1174 del 22 giugno 1968).

In un secondo momento, l'INPS ha ritenuto di poter procedere autonomamente a variazioni di classificazioni: tale orientamento è stato seguito anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 443 del 1985.

Si ricorda che il citato articolo 7 della legge n. 443 del 1985 prevede che gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e ogni pubblica amministrazione interessata, i quali, nell'esercizio delle proprie funzioni, riscontrino in un'impresa iscritta all'albo l'inesistenza di uno dei requisiti attinenti alla definizione di impresa artigiana, ne diano comunicazione alla Commissione provinciale competente per territorio che decide entro 60 giorni.

La deliberazione fa stato ad ogni effetto e può essere impugnata dai suddetti soggetti nonché dall'impresa o da terzi interessati, entro 60 giorni dalla notifica, presso la Commissione regionale per l'artigianato. La deliberazione di quest'ultima può essere impugnata entro 60 giorni dalla notifica davanti al tribunale civile competente per territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Il contenzioso sorto sulla base delle normative summenzionate - dopo alcune sentenze di merito favorevoli alle imprese - è stato definito dalla giurisprudenza in favore dell'INPS (a decorrere, in particolare, dalla sentenza della Corte di cassazione, sezione lavoro, n. 11863 del 2 novembre 1992).

In conseguenza alla variazione di classificazione, qualora essa consista in un disconoscimento della qualifica di impresa artigiana,

l'INPS provvede alla cancellazione dalla Gestione pensionistica relativa agli artigiani e ai loro familiari e, su richiesta, alla restituzione dei contributi. Le variazioni in esame hanno efficacia retroattiva - sempre che siano intervenute prima del 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, il cui articolo 3, comma 8, ha posto in materia il principio della non retroattività, anche con riferimento ai rapporti per i quali pendessero, alla suddetta data, controversie non definite con sentenze passate in giudicato.

Successivamente, l'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 6 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 1993, ha disposto che le iscrizioni effettuate presso gli sportelli polifunzionali di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni e integrazioni, si perfezionano ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali attraverso gli atti istruttori svolti dagli sportelli medesimi ed hanno effetto immediato. La Commissione provinciale per l'artigianato, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione presso lo sportello, provvede d'ufficio, ovvero su richiesta del soggetto iscritto o della pubblica amministrazione interessata, alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualifica artigiana, adottando provvedimento vincolante ai fini previdenziali ed assistenziali, impugnabile presso la Commissione regionale e successivamente davanti al tribunale civile secondo la procedura del citato articolo 7 della legge n. 443 del 1985.

Nel senso esposto, la disciplina riportata ha risolto in modo positivo la situazione di conflittualità. Rispetto ad essa l'Istituto previdenziale ha adottato apposite direttive con diverse circolari con le quali sono stati definiti i rapporti con le Commissioni Provinciali per l'Artigianato per l'accertamento dei requisiti di qualifica artigiana ai fini previdenziali e contributivi (in particolare si vedano le circolari n. 32 del 29 gennaio 1994, e la n. 150 del 26 luglio 2001).

Tuttavia le disposizioni legislative e le precisazioni amministrative così adottate non hanno definito il contenzioso pregresso.

Tali essendo le premesse, il presente disegno di legge ha, come si è detto, il fine di definire il contenzioso sorto nel regime previgente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 6 del 1993.

Esso dunque riguarda i soggetti la cui iscrizione e posizione contributiva presso la Gestione pensionistica INPS relativa agli artigiani e ai loro familiari siano state cancellate a seguito di variazione di classificazione con effetto retroattivo.

All'articolo 1, il comma 1 prevede che tali soggetti possano chiedere, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, e sempre che non abbiano presentato istanza di rimborso dei contributi, la convalida della posizione contributiva, maturata presso la suddetta Gestione. Ai fini della medesima convalida, si richiama il citato articolo 3, comma 8, della legge n. 335 del 1995; l'ultimo periodo del medesimo comma 1 pone poi una norma specifica per il caso in cui il reinquadramento retroattivo dell'impresa avesse determinato l'iscrizione del titolare (e dei familiari) alla Gestione pensionistica INPS relativa ai soggetti esercenti attività commerciali. Si stabilisce, in tale ipotesi, il diritto alla restituzione dei contributi eventualmente già versati - in virtù della retroattività dell'inquadramento - presso quest'ultima Gestione e relativi al periodo oggetto della convalida in esame.

Il comma 2 prevede che gli eventuali giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge siano dichiarati estinti, con integrale compensazione delle spese.

Al comma 3 dell'articolo 1 si prevede che siano fatti salvi gli effetti giuridici degli articoli 1 e 3 del predetto decreto-legge n. 6 del 1993, relativamente alla natura vincolante dei provvedimenti delle commissioni provin-

ciali per l'artigianato adottati nei termini e con le modalità di cui allo stesso articolo 3. Viene altresì confermato il principio della non retroattività dei provvedimenti di variazione della classificazione delle imprese adottati dall'INPS, salvo i casi di inesatte dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 8, della legge di riforma previdenziale n. 335 del 1995 e vengono fatti salvi gli effetti giuridici dell'articolo 7 della legge n. 443 del 1985, relativamente alle procedure da seguire avverso le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato.

I contenuti del presente progetto legislativo risultano pienamente conformi al testo dell'apposito Disegno di legge già esaminato ed approvato nel corso della XIII Legislatura dalla XI Commissione Lavoro del Senato in sede referente e comunicato alla Presidenza dell'Assemblea del Senato in data 8 aprile 1999 (Atto n. 2397 - A).

Al riguardo si evidenzia, in particolare, come, aderendo alla condizione già posta

dalla Commissione bilancio in sede di espressione del proprio parere del 16 febbraio 1999, sia stato inserito un articolo aggiuntivo recante la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1. Nella quantificazione di tali oneri, ci si è attenuti alle indicazioni contenute nella relazione tecnica predisposta dal Governo in seguito alla richiesta avanzata dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 76-*bis* del Regolamento.

Tanto premesso, al fine di rendere possibile l'attivazione della procedura abbreviata prevista dall'articolo 81, comma 5, del Regolamento del Senato, si provvede a presentare l'identico testo già approvato dalla XI Commissione Lavoro del Senato in sede referente nella XIII Legislatura, in modo da poter deliberare, previo sommario esame, di adottare, senza ulteriore discussione in Commissione, la relazione già presentata per l'Aula nella scorsa Legislatura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A sanatoria delle posizioni contributive dei titolari e soci di imprese artigiane, iscritte all'albo o negli elenchi della commissione provinciale, per l'artigianato, di cui alle leggi 25 luglio 1956, n. 860, e 8 agosto 1985, n. 443 e, quindi, negli elenchi formati ai fini dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266, gli stessi possono chiedere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in costanza di iscrizione nel suindicato albo, che i contributi già versati ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463, e per i quali non sia stata presentata istanza di rimborso, siano convalidati ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i corrispondenti periodi pregressi rispetto ai quali l'impresa sia stata reinquadrata d'ufficio da parte dell'INPS nel settore industria o terziario con il conseguente annullamento dei contributi, purchè l'impresa risultasse regolarmente iscritta all'Albo suddetto in base ad apposita delibera di iscrizione o di conferma di iscrizione della commissione provinciale per l'artigianato. Qualora l'INPS abbia provveduto a detto reinquadramento nel settore terziario, i soggetti medesimi hanno diritto alla restituzione dei contributi eventualmente già versati, in misura totale o parziale, alla gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali.

2. Gli eventuali giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono dichiarati estinti, con integrale compensazione delle spese.

3. Sono fatti salvi gli effetti giuridici degli articoli 1 e 3 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, relativamente alla natura vincolante dei provvedimenti delle commissioni provinciali per l'artigianato, adottati nei termini e con le modalità di cui al citato articolo 3, in materia di verifica della sussistenza dei requisiti di qualifica artigiana del titolare e dell'impresa; dell'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativamente al rispetto del principio della non retroattività, salvo i casi di inesatte dichiarazioni, per quanto concerne i provvedimenti di variazione della classificazione delle imprese adottati dall'INPS; dell'articolo 7 della legge 8 agosto 1985, n. 443, relativamente alle procedure da seguire avverso le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.100 milioni per l'anno 2001 e in lire 4.600 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

